

I veri gruppi archeologici superstiti, quelli che fanno ancora ricerca attiva sono degli autentici fantasmi; non possono ostentare la loro attività e quando consegnano i reperti trovati, subiscono le solite lavate di capo e le insulse raccomandazioni sulla correttezza comportamentale imposta dalla legge.

Il ministero avrebbe potuto avere un esercito di volontari ai suoi piedi con ottimi profitti, invece ha solo un clan di burocrati ingessati e bacchettoni che costano tanto e non producono nulla, e organi periferici demotivati e disinformati, che soprintendono quasi esclusivamente il loro posto fisso ed il loro stipendio.

La soluzione, sistematicamente disattesa dai burocrati del ministero è racchiusa in un semplice basilare concetto: “Aprire le concessioni di ricerca (almeno quella di superficie) ai privati e al volontariato culturale”.

Nel breve spazio di qualche anno potrebbe essere recuperata prima di tutto la collaborazione tra istituzioni e cittadini per il controllo del territorio e poi anche molti oggetti e dati latenti, perché con la rigidità attuale nessuno si fida di queste istituzioni e quasi nessuno consegna più nulla.

Questo potrebbe essere il momento giusto per cambiare qualcosa, per recuperare anche nel settore culturale la fiducia della gente.

Per questo Antiqua.org ha formulato una proposta di modifica ad alcuni articoli del decreto legge 22 gennaio 2004 n. 42 che definiscono le concessioni ministeriali, i ritrovamenti fortuiti ed i premi di rinvenimento, nella speranza che venga recepita dalle nuove forze politiche ed avviata alla discussione parlamentare.

Chissà che non ne possa uscire qualcosa di buono e vantaggioso per la collettività!

Preambolo alla proposta di modifica

Essendo che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo (MiBACT) non può disconoscere l'esistenza e la presenza sul suolo italiano di Soggetti e di Associazioni di Volontariato Culturale che vorrebbero esercitare in modo costruttivo e collaborativo con i funzionari del Ministero l'attività di ricercatori e raccoglitori di reperti archeologici su fondi decontestualizzati (terreni arativi), si vuole suggerire al Parlamento l'opportunità di apportare alcune modifiche alla legge vigente in materia di concessioni di ricerca, di rinvenimenti fortuiti e di premi di rinvenimento dei materiali indisponibili dello Stato di proprietà demaniale.

Le Associazioni di Volontariato ed i Soggetti che esercitano, con volontà costruttiva e collaborativa, ma purtroppo sempre abusivamente tale attività, necessitano di un riconoscimento, di una regolamentazione e di una via d'accesso alle concessioni ministeriali di ricerca.

A tal proposito si chiede la modifica degli articoli 89, 90 e 92 del Decreto Legge 22 Gennaio 2004 n. 42 nei termini qui di seguito riportati che permetterebbero ai soggetti singoli e/o associativi del volontariato di accedere alle concessioni, e ai funzionari

periferici del Ministero di interagire con loro senza il timore di incorrere in provvedimenti disciplinari e penalizzazioni da parte dell'Istituto Centrale.

Il Volontariato, in molti settori della vita di ogni cittadino, è punto di forza e di aggregazione. Lo sarà ancor di più se verrà esteso anche ai beni ed alle attività culturali, settore che inspiegabilmente è incapsulato, blindato e inaccessibile.

L'operazione avrà sicuramente ritorni molto positivi e non avrà alcun costo per la collettività.

Proposta di modifica

Il testo in colore rosso è aggiunto agli articoli e commi della legge vigente.

Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88

Attività di ricerca

1. *Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.*

2. *Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.*

3. *Il proprietario dell'immobile ha diritto a un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.*

L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89

Concessione di ricerca

1. *Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati **o alle associazioni di volontariato legalmente costituite**, l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili **o l'introduzione nei fondi** ove devono eseguirsi i lavori **o le ricerche**.*

2. *Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.*

3. *La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.*

4. *Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.*

5. *La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.*

6. *Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.*

Articolo 90

Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. *Ne sono esentati i soggetti e le associazioni di volontariato legalmente costituite che siano titolari di concessione e che abbiano convenuto con i funzionari territoriali altre e particolari condizioni di comunicazione.*
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Articolo 91

Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92

Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
 - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
 - b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
 - c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
3a. Nessun premio spetta ai concessionari di ricerca di superficie in fondi decontestualizzati e alle associazioni di volontariato legalmente costituite; ad essi il Ministero concede solo la facoltà di rendere pubbliche le immagini e le notizie delle cose ritrovate.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 93

Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Paternità della mozione

Questa proposta di modifica alla legge vigente è prodotta da www.antiqua.org e riassume esigenze basilari per le organizzazioni di volontariato culturale (odvc).

Il volontariato supplisce alle carenze delle istituzioni italiane là dove queste non prevedono azioni dirette o dove scarseggiano le risorse economiche e funzionali.

Il volontariato ha bisogno di essere tutelato; ogni odvc si impegna a responsabilizzare le nuove forze politiche promuovendo il contenuto di questa mozione.